

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Le acque pubbliche interne della Regione Piemonte, ai fini dell'esercizio della pesca, si suddividono, in base alla definizione stabilita dall'art. 3 del Regolamento Regionale 1/R/12, in due categorie:

-Acque Principali
- Acque Secondarie

L'assegnazione di un corso d'acqua ad una delle categorie di cui sopra rappresenta il valore di riferimento per l'applicazione della relativa regolamentazione sulla pesca (tipologia di mezzi ammessi, periodi e tempi consentiti, quantità e numero di esemplari di fauna itica pescabili ecc.)

ACQUE PRINCIPALI

Sono considerate "acque principali" quelle dei corpi idrici superficiali in cui, per le condizioni fisiche e biologiche, la portata e l'estensione dello specchio d'acqua, è sostenibile sia la pesca professionale sia quella dilettantistica.
A seguito della promulgazione della legge 22 gennaio 2016, n. 16, sono considerate acque principali i laghi elencati nell'allegato A della legge 28 luglio 2016, n. 154.

In tale elenco non figurano laghi situati nel territorio della provincia di Cuneo. Pertanto in tutte le acque interne della provincia di Cuneo la pesca professionale non è consentita.

ACQUE SECONDARIE

Sono classificate "Acque secondarie" le acque superficiali scorrenti nei corsi d'acqua a portata minore nelle quali è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica.

Le "Acque secondarie" si suddividono in "Ciprinicole" e "Salmonicole".

Le "Acque Ciprinicole" sono quelle acque di pianura a bassa ossigenazione prodotte in prevalenza dalle specie ittiche appartenenti ai ciprinidi (il barbo, il cavadino, il trotaio, la savetta ecc.), nonché dal luccio, dal pesce persico e dall'anguilla. La pesca in queste acque è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto previsti per le singole specie.

Le "Acque Salmonicole" sono quelle acque, montane o di pianura, in cui si intendono ottenere sia le bioscorie fluviali alpine che gli esemplari tipici dei corsi d'acqua planiziali. La pesca in queste acque è regolata in modo più rigido, con particolari restrizioni nell'uso degli strumenti e dei mezzi di pesca al fine di tutelare le popolazioni autoctone di salmoni e timalidi. Per questo motivo, oltre ai divieti di pesca stabiliti nei periodi riproduttivi delle singole specie, è previsto un periodo di chiusura generale della pesca e tutte le specie dal gennaio successivo alla prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo.

Nei riquadri seguenti è possibile consultare gli elenchi dei tratti di "Acque secondarie" presenti sul territorio della provincia di Cuneo, suddivisi per tipologia.

ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

CORSO D'ACQUA	TRATTO
Fiume Tanaro:	dalla confluenza del Fiume Stura in comune di Cherasco a valle fino al confine con la provincia di Asti.
Fiume Po:	dalla confluenza del Torrente Broada in comune di Saluzzo a valle fino al confine con la provincia di Torino.
Torrente Vairata:	dal ponte S.P. Moreta-Murello in comune di Moreta a valle fino alla confluenza con il Fiume Po. Nel tratto scorrente dal confine comune Polonghera Casagrasso alla confluenza con il Fiume Po la pesca è vietata dal gennaio successivo alla prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio.

GLI USI DELLE ACQUE ED I RIPOLAMENTI ITTICI

Le acque pubbliche interne, ai fini dell'esercizio della pesca, sono classificate non solo in base alla collocazione geografica, all'portata e alla fauna itica presente – criteri in base ai quali il legislatore stabilisce con regolamento mezzi, attrezzi, quantità e periodi di pesca consentiti – ma anche in base al diritto di pesca: possono infatti essere aperte a tutti i cittadini, oppure essere riservate ad alcuni esclusivi.

Quanto a criteri, di natura giuridica, occorre distinguere tra:

- acque in cui la pesca è liberamente esercitabile da titolare della licenza regionale;
- acque in cui la pesca è riservata ad esclusivi di pesca, nelle quali l'esercizio è riservato ai titolari del diritto.

In queste ultime, i pescatori minori di licenza possono accedere solo tramite ulteriori forme autorizzative (concessioni, affitti, permessi). Va comunque precisato che il diritto esclusivo di pesca, insistendo su acque pubbliche, non comporta alcuna deroga agli obblighi previsti dalla normativa generale in materia.

Le acque interne della Provincia di Cuneo per "tipologia di diritto" si suddividono in:

- Acque Libere.
- Acque soggette a Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca gestiti dalla provincia.
- Acque soggette ad Uso Civico di Pesca.
- Acque soggette a Diritti Esclusivi di Pesca gestite da comuni, enti, associazioni o privati.
- Acque gestite dalla F.I.P.S.A. di Cuneo.
- Zone Turistiche di Pesca.
- Bacini di pesca chiusi.

ACQUE LIBERE

Sono tutte le acque pubbliche in cui il pescatore può esercitare la pesca con valida licenza, senza ulteriori formalità.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA DEL DEMANIO STATALE
TRASFERITE ALLA PROVINCIA
Sono quelle acque pubbliche che, gravate da diritti di pesca del Demanio Statale, sono state trasferite alle province ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1971, n. 616. La Provincia di Cuneo gestisce la pesca in base ad un regolamento approvato con delibera (n. 197/1971) oppure, previo gara d'asta, affidandone con concessione quinquennale a privati, associazioni o c.ivi.

ACQUE SOGGETTE A USI CIVICI DI PESCA
L'Uso Civico di pesca è quel diritto, di origine feudale, che consente agli abitanti (ed./civici) di una determinata comunità territoriale, di nome un comune o una sua frazione, di poter pescare in acque pubbliche e private per soddisfare i propri bisogni e quelli della propria famiglia (uso essenziale) oppure per svolgere attività di industria (uso necessario). Il diritto, riconosciuto dallo Stato con legge, è accertato con provvedimento giurisdizionale dal Commissario Regionale per gli Usi Civici. L'Uso viene esercitato in base a regolamenti comunali approvati dalla Regione, previo parere della provincia competente per territori. Ad oggi in provincia di Cuneo sono stati accertati quattordici Usi Civici di pesca, dieci dei quali attualmente esercitati dai privati.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Sono quelle particolari acque pubbliche in cui lo Stato concede a privati, comuni, enti ecc., la possibilità di esercitare la pesca in acque esclusive. Si tratta di diritti riconosciuti, da un legislatore statale in virtù di antichi privilegi accordati, in epoca feudale, dal sovrano ai suoi feudatari. Nel tempo queste prerogative sono state acquistate dai discendenti dei titolari attraverso l'asse ereditario oppure, mediante acquisto a titolo oneroso, ceduti a soggetti terzi, e può esercitare il proprio diritto esclusivo nel rispetto delle norme generali sulla pesca. Il diritto decade per cattivo uso o mancato esercizio triennale accertato dall'Autosità.

ACQUE F.I.P.S.A. DI CUNEO

Torrente Maira: a) dal ponte S.P. 662 Saluzzo-Savigliano a valle fino alla confluenza T. Mellic; b) dal ponte di Sasso dell'ex ferrovia per Moretta, in comune di Cavallermaggiore, fino al confine con la Città Metropolitana di Torino.

Fiume Stura: dal ponte di S. Lazzaro (S.P. Fossano-Salurno) in comune di Fossano a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Cherasco

Torr. Mondalvica: dal ponte della S.P. Carò-Benevengiana in comune di Benevengiana a valle fino alla confluenza con il F. Tanaro in comune di Lequio Tanaro.

Torrente Pao: dalla confluenza del Rio Rivolato a valle sino alla confluenza con il Fiume Tanaro nei comuni di Dogliani e Monchiero.

Torrente Resa: dal ponte dell'autostrada A6 (Torino-Savona) in comune di Mondovì a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Carrù.

Fiume Tanaro: dal ponte della S.S. 28 nell'abitato di Ceva a valle fino alla confluenza con il Fiume Stura.

Sono altresì classificate "Acque secondarie Ciprinicole" tutte le acque scorrenti nei comuni di Br. Cherasco, Narnò, Roddi, Sanfà, Sommariva Bosco, nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S.Vittoria d'Alba) nonché la Bealera Brunnotta, in comune di Racognon, e la Bealera Orsorio, in comune di Carnarunga Piemonte.

PERIODI CONSENTITI

La pesca è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto alle singole specie.

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' consentito l'uso personale di:

1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di cinque ami armati con esche naturali o artificiali, da utilizzare nello spazio di tre metri;

2) una bilancia (per il suo corretto utilizzo si consulti l'apposito paragrafo).

Nelle "Acque secondarie ciprinicole" è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni

forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sange o interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE

Tutte le acque montane e di pianura non incluse nelle secondarie ciprinicole.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. La pesca nei laghi montani e al sopra dei 1000 metri di altitudine è consentita dalla prima domenica di giugno (Si vedano le regole particolari nell'apposito paragrafo).

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' ammesso l'uso di una sola canna per pescatore dilettante con lenza armata di un solo amo, qualora si peschi con esche naturali, o di quattro mosche artificiali galleggianti o di un cucchiaino o altra esca artificiale.

E' vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

LA LICENZA DI PESCA

LA LICENZA DI PESCA

Per esercitare la pesca dilettantistica nelle acque interne scorrenti della provincia di Cuneo è necessario essere in possesso di un'apposita Licenza. Le licenze previste sono:

a) Licenza di tipo "B": Consente ai cittadini residenti nella Regione Piemonte di pescare utilizzando la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tritindano (non utilizzabile nelle acque scorrenti della provincia di Cuneo) oppure la bilancia con lenza non superiore a 1,50 m. L'importo da versare è di € 35,00, comprensivo di una tassa regionale di € 12,00 e di un contributo provinciale di € 23,00.

b) Licenza di tipo "D": Consente ai cittadini stranieri non residenti in Italia di pescare, per un periodo massimo di tre mesi, con la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tritindano oppure la bilancia con lenza non superiore a 1,50 m. L'importo della tassa regionale è di € 14,00 e non è prevista alcuna sovrappiùa postorale.

I cittadini italiani o stranieri residenti in altre regioni possono esercitare la pesca utilizzando la licenza con o senza di validità rilasciata dalla propria regione o provincia di residenza.

Il pescatore dilettante può esercitare occasionalmente la pesca per una giornata mediante il permesso giornaliero rilasciato dalla Provincia di Cuneo (si veda il riquadro seguente).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le tasse e sovrappiùe pesche devono essere versate con carte di pagamento elettroniche attraverso il portale PagoPa della Regione Piemonte all'indirizzo web:

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe/del-pescatore/licenze-pesca

In alternativa la licenza può anche essere pagata presso gli operatori bancari/postali/bancai abilitati stampando l'avviso di pagamento spontaneo generato dal sistema.

Nella ricevuta di pagamento dovranno essere obbligatoriamente riportati, oltre alla causale del versamento, i dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, la data di nascita, codice fiscale) nonché la causale del versamento "Licenza di pesca dilettantistica di tipo(B o D)".

VALIDITA'

La licenza di pesca tipo B è valida per 365 giorni decorrenti dal giorno del versamento delle tasse e sovrappiùe. La licenza di tipo D ha validità di tre mesi dalla data di versamento della tassa regionale. Le licenze di pesca rilasciate dalla regione Piemonte consentono la pesca in tutte le acque interne italiane cosiddette "libere", ovvero quelle acque non gravate da diritti esclusivi, usi civici ecc... Per l'accesso a queste zone è necessaria l'autorizzazione dei proprietari/gestori/concessionari

Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante ha diritto che il pescatore soprappiùato abbia ricevuto secondo le seguenti distanze tra le posizioni di pesca:

a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;

b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;

c) 30 metri se nella casa in cui viene collocate le posizioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra in cui con la bilancia.

E' vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

Tutti i soggetti possono esercitare la pesca con un certificato che attesti il diritto all'esenzione ed un documento di identità valido. L'esenzione è valida esclusivamente sul territorio piemontese. I disabili residenti in Piemonte per esercitare la pesca in altre regioni dovranno effettuare i versamenti della tassa e sovrappiùe pesche regionale come previsto per la licenza di tipo "B".

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo, Co. Nizza 21 - Cuneo - I lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure telefonare ai seguenti recapiti telefonici: 0171 445302 - 0171 445366 - 0171 445410.

ESENZIONI

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e sovrappiùe i cittadini italiani minori di anni 14 e di soggetti disabili indichenti all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-cquidono) per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Tali soggetti possono esercitare la pesca con un certificato che attesti il diritto all'esenzione ed un documento di identità valido. L'esenzione è valida esclusivamente sul territorio piemontese. I disabili residenti in Piemonte per esercitare la pesca in altre regioni dovranno effettuare i versamenti della tassa e sovrappiùe pesche regionale come previsto per la licenza di tipo "B".

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo, Co. Nizza 21 - Cuneo - I lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure telefonare ai seguenti recapiti telefonici: 0171 445302 - 0171 445366 - 0171 445410.

ACQUE DELLA PROVINCIA

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI DI PESCA GESTITE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA DI CUNEO

MODALITA' DI ACCESSO:

Versamento di € 12,00 per l'accesso ai tratti in cui è consentita la pesca con trattamento del pescato.

Versamento di € 15,00 per l'accesso a tutti i tratti, compresi quelli di pesca "No-Kill".

Il pagamento delle quote può essere eseguito con carte di pagamento elettroniche mediante il portale PagoPa della Provincia di Cuneo all'indirizzo web:

https://cuno.provincia-online.it/web/supporto-al-territorio-caccia-e-pesca/pagamenti-spontanei

o utilizzando il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di canna o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione. Uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

È vietato il sistema "a pesca" con lenza munita di zavorra affidante e radente al fondo se armata di